

Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2023”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge è adottato ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo il quale la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Esso contiene norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione.

Il disegno di legge è suddiviso in quattro Titoli e si compone di ventisei articoli.

Il **Titolo I** (artt. da 1 a 17) riguarda interventi a sostegno delle politiche regionali ed è suddiviso in cinque capitoli.

Nell’ambito del **Capo I** dedicato all’istruzione e alle politiche giovanili sono disposti i seguenti interventi:

- all’articolo 1, si finanzia il Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore per 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
- con l’articolo 2 si provvede a dotare il Fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
- l’articolo 3 finanzia il Fondo volto a consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni mediante l'erogazione di voucher per 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il **Capo II** è dedicato agli interventi per le politiche sociali, le fasce deboli e i soggetti vulnerabili e, in particolare, si dispone:

- all’articolo 4, il Fondo sociale regionale è dotato di 12.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
- all’articolo 5, si dota il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", volto a sostenere l'integrazione sociale dei cittadini diversamente abili, per 200.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
- all’articolo 6, si destinano per le misure a sostegno alle difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli, 500.000,00 per l’anno 2023;
- l’articolo 7 prevede risorse per 3.000.000 di euro in favore della Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni (Ce) per l’anno 2023.

Nell’ambito del **Capo III** riguardante gli interventi a favore della parità di genere, l’articolo 8 provvede a finanziare il Fondo volto a sostenere l’occupazione femminile stabile e di qualità di 675.000,00 euro per l’anno 2023 e il Fondo per il microcredito destinato alle donne in situazioni di disagio sociale di 200.000,00 euro per l’anno 2023.

Il **Capo IV** riguarda interventi per le politiche culturali e, in particolare, contiene le seguenti disposizioni:

- all’articolo 9 si rifinanzia per 2.000.000 euro per l’anno 2023 la legge regionale n. 7/2003 al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali;

- l'articolo 10 reca risorse finanziarie per il triennio 2023-2025 a favore del settore dello spettacolo pari a complessivi 15.000.000,00 di euro;
- l'articolo 11 stanZIA 5.000.000 di euro in favore dell'ente autonomo Teatro di San Carlo di Napoli e 2.000.000 di euro in favore del Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno;
- l'articolo 12 finanzia il Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva per 5.000.000,00 di euro per l'anno 2023;
- con l'articolo 13 si provvede al rifinanziamento delle leggi regionali n. 4/1983 e n. 12/2005 riguardanti la promozione culturale con particolare riferimento alle biblioteche e ai musei del territorio regionale, pari rispettivamente a 833.500,00 euro per gli anni 2023 e 2024 e 803.000,00 euro per l'anno 2025 e 665.500,00 euro per l'anno 2023 e 515.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- l'articolo 14 dota il Fondo per il sostegno degli interventi di valorizzazione dei beni monumentali regionali di 400.000,00 euro per l'anno 2023;
- nell'ambito delle misure destinate al patrimonio culturale immateriale della regione, l'articolo 15 destina, per l'anno 2023, 100.000,00 euro per la valorizzazione dei siti campani iscritti nella Lista rappresentativa del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO, 100.000,00 euro per il Fondo "Pizzaioli napoletani - Patrimonio UNESCO", e 500.000,00 euro per università non statali site nel perimetro di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità;
- l'articolo 16 dispone risorse finanziarie per 2.000.000 di euro in favore della Fondazione IDIS Città della Scienza di Napoli.

Il **Capo V** prevede, all'articolo 17, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per le quali è previsto lo stanziamento sui capitoli di bilancio per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Il **Titolo II** (artt. 18, 19 e 20) contiene disposizioni in materia di entrate e contenimento della spesa.

L'articolo 18 adegua l'ordinamento regionale alle recenti modifiche della legge 23 luglio 2009, n. 99, introdotte dal decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, che individua come soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori dei veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, precisando che la competenza ed il gettito del tributo sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore; di conseguenza, la Regione Campania, per i veicoli noleggiati a lungo termine senza conducente, è al contempo soggetto passivo ed ente impositore della tassa automobilistica. Con la modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2012, l'albo dei veicoli della Regione Campania esenti dal pagamento del bollo auto comprenderà non solo i veicoli di cui la Giunta e il Consiglio regionale sono proprietari, ma anche quelli in utilizzo ai due organi regionali sulla base di contratti di locazione a lungo termine senza conducente.

L'articolo 19, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, autorizza la Giunta regionale a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2022, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, e alla revisione delle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'articolo 20 attua quanto disposto all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari) che prevede una definizione agevolata delle controversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria in cui la Regione è parte; in particolare, il comma 15 dell'art.5 prevede che "ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla

giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”; a seguito dell’applicazione delle suddette disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui la Regione è parte con legge regionale, verrà disposta l’istituzione di un apposito capitolo di entrata.

Il Titolo III (artt. 21, 22, 23, 24 e 25) reca disposizioni di manutenzione dell’ordinamento regionale

L’articolo 21 modifica il comma 3 bis dell’articolo 53 della legge regionale 7/2020 (Testo Unico sul Commercio). In particolare, il comma 3 dell’articolo 53 della legge regionale 7/2020 prevede che *“Ai fini dell’attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l’assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale.”*. L’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021) ha introdotto al citato articolo 53 il comma 3-bis che dispone *“Il requisito del possesso della carta di esercizio e dell’attestazione annuale entra in vigore dal 1° gennaio 2023”*.

La modifica normativa mira a differire al 1 gennaio 2024 il requisito del possesso della Carta di Esercizio e dell’Attestazione Annuale per l’esercizio del commercio su area pubblica, ciò al fine di permettere agli operatori, duramente colpiti dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2, di avere un maggior lasso di tempo per potere regolarizzare la propria posizione anche in ragione della crisi che ha colpito il settore del commercio ulteriormente aggravata dal calo dei consumi determinato dalla pressione inflazionistica connessa al conflitto russo-ucraino.

L’articolo 22 modifica la legge regionale 9 agosto 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) ed è volto a dare seguito alla mozione avente ad oggetto *“la costituzione di parte civile della Regione Campania nei processi penali aventi ad oggetto la violazione della normativa posta a tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro”*, approvata all’unanimità nella seduta del Consiglio Regionale del 03.05.2022.

A tal fine è necessario rilevare che la costituzione di parte civile è senz’altro un importante strumento processuale di fronte a condotte criminose fondate sulla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo scopo dell’azione civile nel processo penale è, senz’altro, quello di ottenere le restituzioni o il risarcimento del danno ricollegabile al reato oggetto di accertamento. Tuttavia, tale azione rappresenta anche l’atto necessario affinché il danneggiato da reato possa divenire parte attiva nel processo penale, entrando pienamente in contraddittorio con il Pubblico Ministero e con il difensore dell’imputato facendo valere le proprie ragioni anche attraverso elementi di prova (documentale e testimoniale). Si è, dunque, in presenza di un catalogo di diritti e poteri tali da permettere alla persona offesa di supportare l’accusa pubblica e di vigilare sul perseguimento del reato dalla cui commissione è risultato leso il bene giuridico di cui è titolare. Il vigente codice di procedura penale distingue espressamente la parte civile dalla persona offesa. La persona offesa, infatti, è il titolare dell’interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente, da quella norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal fatto storico di reato.

La persona offesa può coincidere con la persona danneggiata e, dunque, costituirsi parte civile. È ciò che avviene quando dalla lesione del bene giuridico derivi anche un danno, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale, alla persona offesa; il legislatore estende i diritti e le facoltà riconosciute alla persona offesa anche ad altri soggetti come ad esempio agli enti esponenziali, i quali come previsto dall’art. 91 c.p.p. possiedono poteri di impulso probatorio e processuale il cui esercizio è tuttavia subordinato al consenso della persona offesa.

La Corte costituzionale (sentenza n. 41 del 2019) ha chiarito che *“con riferimento agli enti territoriali, la giurisprudenza ritiene che questi siano legittimati a costituirsi parte civile nel*

processo penale quando il reato abbia leso un loro specifico interesse, cagionando agli stessi un danno risarcibile, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, sul piano civile”.

L'art. 117 Cost. attribuisce, tra l'altro, alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni la materia della “tutela e sicurezza del lavoro”, e, pertanto, la potestà legislativa è affidata alle Regioni, con il solo limite della determinazione dei “principi fondamentali”, rimessa alla legislazione statale.

Le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile andranno destinate prima al ristoro di tutte le spese sostenute dall'Ente Regionale e la residua somma verrà messa a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalla stessa legge regionale n. 11 del 2013.

Tale disposizione normativa ha carattere oneroso, comportando spese legali, afferenti alla Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi del bilancio di previsione 2023/2025 nell'ambito delle disponibilità dell'Ufficio Speciale Advocatura Regionale.

L'articolo 23 modifica la legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) al fine di rispondere alla necessità di regolamentare, ulteriormente, i doveri e le responsabilità dei proprietari e dei detentori degli animali d'affezione, la detenzione ed il commercio degli stessi, per salvaguardarne il loro stato di benessere psicofisico, nonché prevenire malattie trasmissibili all'uomo. Si coordinano infine le relative sanzioni.

In particolare:

- la modifica all'articolo 3 intende demandare ad un successivo regolamento la disciplina per una corretta detenzione degli animali al fine di limitare il fenomeno dell'animal hoarding o “sindrome di Noè” ovvero della raccolta compulsiva di un gran numero di animali e dell'incapacità di fornire loro gli standard minimi di nutrizione, igiene e cura;
- le modifiche all'articolo 6, al fine di contrastare il commercio illegale di cani e gatti, prevedono l'introduzione di nuovi elementi identificativi da fornire obbligatoriamente all'atto della registrazione dei cani nella banca dati regionale;
- le modifiche all'articolo 9 introducono in capo al proprietario ed al detentore dell'animale d'affezione l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla corretta detenzione e conduzione degli animali;
- le modifiche all'articolo 11 introducono in capo ai titolari dei canili l'obbligo di effettuare una serie di segnalazioni al servizio sanitario dell'Asl territorialmente competente;
- infine, le modifiche all'articolo 25 introducono le sanzioni relative alle fattispecie disciplinate dalle singole lettere dell'articolo.

L'articolo 24 è diretto ad apportare modifiche alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).

Gli articoli 2 (Disposizione di semplificazioni in materia edilizia e di eco-sisma bonus) e 4 (Interventi edilizi di rigenerazione urbana) della normativa menzionata subiscono alcune variazioni, prevalentemente in osservanza di impegno assunto con il Governo, in sede di pre-contenzioso, in risposta ad osservazioni ministeriali sulla normativa in parola.

In particolare, al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche all'art.2 della legge regionale n.13 del 2022:

- al n.1), si chiarisce che l'utilizzo del modulo CILAS non si riferisce agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici indipendentemente dall'aumento o meno di volumetria;
- al n.2), sono eliminati dall'elenco interventi in edilizia libera le fattispecie di rifacimento parziale di tramezzi interni [...], il recupero e il risanamento delle aree libere attraverso opere

di rinaturalizzazione anche mediante movimenti di terra e il mutamento della destinazione d'uso non urbanisticamente rilevante, senza opere, al di fuori delle zone A o di zone a esse assimilate dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

- al n.3) si modifica l'elencazione degli interventi edilizi soggetti a CILA, chiarendo, per l'individuazione delle opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo i requisiti siano cumulativi e non alternativi, eliminando la fattispecie delle opere di demolizione parziale e integrale e sostituendo un'ipotesi di mutamento di destinazione d'uso non urbanisticamente rilevante con il rifacimento parziale di tramezzi interni [...];
- al n.4), in ordine agli interventi sottoposti a SCIA alternativa al permesso di costruire, si integra il richiamo alla normativa statale con riferimento a tutte le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 01, lettere a), b) e c) del DPR n.380/2001;
- al n.5) si stabilisce che le norme di cui alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti) trovano applicazione anche per i sottotetti realizzati alla data dell'1 gennaio 2019;
- al n. 6) si pone riparo a un refuso presente all'art.2 comma 10 della legge regionale n.13 del 2022, integrandolo con il richiamo alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31" originariamente omissa.

Al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche all'art.4 della legge regionale n.13 del 2022:

- al n.1), si stabilisce che una serie di interventi di riqualificazione edilizia e di rigenerazione urbana sono consentiti fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni di cui all'articolo 3, e comunque non oltre il 30 giugno 2023, e nel rispetto della pianificazione paesaggistica vigente e delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004 e, in particolare, dell'articolo 143 del medesimo decreto;
- al n.2) si prescrive che "in via sperimentale e sino alla adozione della nuova pianificazione paesaggistica nelle zone di minore impatto paesaggistico e ambientale ove gli strumenti di pianificazione vietano le nuove costruzioni la Giunta regionale, in accordo con i competenti Organi del Ministero della cultura, individua le aree dove è possibile realizzare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con il mantenimento del volume preesistente";
- al n.3) si chiarisce che l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato, per gli interventi di rigenerazione urbana, deve avvenire ai sensi dell'articolo 28 bis, dpr 380/2001 e qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata;
- al n.6), si sopprime un periodo del comma 15 dell'art.2, con cui si stabiliva la prevalenza, ai fini della disciplina degli interventi di rigenerazione urbana ivi contemplati, delle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del DPR n.380/2001 rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

Al comma 1, lettera b,) nn. 4) e 5) e lettera c) si apportano modifiche, rispettivamente, ai commi 13 e 14 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n.13 del 2022, facendo confluire proposte normative già incluse nel disegno di legge reg. gen. n.263, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.514 del 5 ottobre 2022.

In dettaglio, le modifiche ai commi 13 e 14 dell'articolo 4 sono finalizzate a chiarire che l'incentivazione degli interventi di riqualificazione di parte del territorio interessato avviene senza impattare sulle zone omogenee dei piani urbanistici. In tale contesto sono ammissibili i cambi di destinazione d'uso che prevedano esclusivamente destinazioni compatibili o complementari con quelle della zona omogenea in cui tali complessi ricadono. Ciò significa, nel comma 14, che nelle fattispecie di recupero e riutilizzo dei complessi industriali e produttivi, eliminato il riferimento all'utilizzo per finalità residenziali, è necessario conservare la natura produttiva, anche per le finalità di riutilizzo. Contestualmente il nuovo comma 14 circoscrive l'incremento volumetrico del 20 per cento, mediante richiamo al rispetto dei limiti del rapporto di copertura del 60 per cento di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n.19/2009.

Con la modifica all'articolo 5 della legge regionale n.13 del 2022, invece, si opera rettifica a un refuso, sostituendo l'acronimo ERP, che si riferisce all'Edilizia residenziale pubblica, a ERS, e chiarendo così l'ambito di riferimento dell'edilizia residenziale sociale.

L'articolo 25 apporta alcune modifiche normative alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) e alla legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 ((Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale).

In particolare il comma 1 modifica la legge regionale n. 7/2012 al fine di semplificare il processo di adozione, da parte della Giunta regionale, del "Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati" scaturente dal Piano strategico per i beni confiscati, già approvato con il parere delle competenti commissioni consiliari permanenti e speciali, il quale costituisce lo strumento di programmazione fondamentale per definire i principi di indirizzo e coordinamento circa la promozione e il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale.

Il comma 2 modifica la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 che attualmente prevede che *"Il consiglio generale è composto da un numero di membri, definito dallo statuto, in relazione agli enti partecipanti, a garanzia della funzionalità del consorzio. Al consiglio generale spettano le funzioni di indirizzo e di verifica delle attività degli organi e degli uffici del consorzio Asi;"*. La modifica proposta, al fine di assicurare stabilità e funzionalità al Consiglio generale - organo rappresentativo dei Consorzi Asi -, prevede che negli statuti sia indicato il numero massimo dei relativi componenti.

Il **Titolo IV** reca le disposizioni finali e, in particolare, l'articolo 26 dispone l'entrata in vigore della legge il 1 gennaio 2023.